esecuzione del contratto stesso. L'amministrazione adita, poi ricorda la disciplina di cui all'art. 53 del d.lgs n. 150 del 2016 e chiede alla Commissione di dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d'interesse.

DIRITTO

La Commissione ricorda che l'accesso agli atti di una procedura di affidamento di contratti pubblici è disciplinato dall'art. 53 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; tale disposizione stabilisce che "salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241" (art. 53, comma 1). Nella presente fattispecie l'accedente è un soggetto estraneo alla procedura di gara, il quale intende tutelare i propri diritti scaturenti dalla qualità di proprietaria di un immobile sul quale l'affidamento dei lavori incide e perciò titolare di un interesse differenziato e qualificato. La ricorrente, pertanto, è portatrice di un interesse distinto e qualificato derivante dall'esecuzione dei lavori sull'immobile di cui è proprietaria, ben può accedere agli atti della procedura essendo l'acquisizione di tali documenti funzionale all'esercizio dei propri diritti (C.d.S sez. V, 16.10.2017 n. 4784).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17gennaio 2019).

10.16. ACCESSO A DOCUMENTO RIFERIBILE ALLA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI UN CONCORSO.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. – Direzione Risorse Umane

FATTO

Il ricorrente ha sostenuto, in data 19 novembre 2018, le prove orali del concorso pubblico per titoli ed esami a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1. Dopo avere appreso di essere stato valutato non idoneo, a seguito di affissione dei nominativi dei candidati, con istanza del 21 novembre 2018, ha chiesto di accedere al verbale della propria prova orale sostenuta in data, ai criteri di valutazione delle prove orali e ad ogni altro documento riferibile alla valutazione della prova orale del ricorrente. Ciò al fine di conoscere le motivazioni alla base del giudizio di inidoneità. L'amministrazione adita, con provvedimento del 20 dicembre, ha differito

l'accesso al completamento del procedimento selettivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del regolamento per la disciplina del diritto di accesso, adottato con determinazione presidenziale n. del 5 agosto 2011.

Il provvedimento di differimento del 20 dicembre è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione ricorda che la disposizione regolamentare alla base del provvedimento di differimento stabilisce che: "L'accesso agli atti ed ai documenti relativi alle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento del personale dipendente, è differito fino all'esaurimento dei relativi procedimenti, ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente. Il concorrente destinatario di un provvedimento di esclusione può esercitare l'accesso agli atti indipendentemente dall'esaurimento del procedimento selettivo, con riferimento agli atti connessi al suddetto provvedimento" "L'accesso agli atti è in ogni caso escluso quando possa compromettere la correttezza e la regolarità delle successive fasi del procedimento selettivo, nonché nei casi di cui al successivo art. 16, comma 1, lett. f)".

La Commissione osserva che il ricorrente è venuto a conoscenza di essere stato valutato non idoneo a seguito di affissione dell'elenco dei relativi candidati; pertanto, il ricorrente proprio ai sensi dell'art. 14, comma 1, del regolamento citato, può esercitare l'accesso "agli atti indipendentemente dall'esaurimento del procedimento selettivo, con riferimento agli atti connessi al suddetto provvedimento". La Commissione, dunque, rileva la fondatezza del gravame per essere i chiesti documenti connessi al provvedimento di esclusione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17gennaio 2019).

10.17. INACCESSIBILITÀ DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SEQUESTRATI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE CUI I DOCUMENTI RICHIESTI INERISCONO.

Ricorrente:.... di

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il sig. legale rappresentante della ditta individuale aveva presentato una istanza di accesso rivolta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di chiedendo "copia dei documenti amministrativi e

ogni altro atto assunto dalla P.A. in riferimento alla richiesta" di copia dei registri presenze dei partecipanti al corso di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, notificato unitamente a verbale di ispezione.

Deduceva un interesse difensivo dell'accesso richiesto.

L'amministrazione adita aveva rigettato l'istanza sulla dedotta carenza di interesse all'accesso, non essendo stato notificato alcun verbale ispettivo. Precisava inoltre che, poiché dagli accertamenti eseguiti, è stata comunicata notizia di reato alla Procura della Repubblica l'accesso sarebbe precluso ai sensi dell'art. 329 cpp e dall'art. 8 comma 5 lett. c) del DPR 352/'92.

Avverso tale provvedimento la, come rappresentata, adiva nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente la quale, riportandosi integralmente alle argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto, insisteva per il rigetto del ricorso.

La Commissione nella seduta del 17 gennaio 2019 sospendeva la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso richiesto dalla poiché, secondo il proprio costante orientamento ed in linea con la recente giurisprudenza del TAR, l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini da parte della Procura ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso e, qualora i documenti richiesti siano stati sequestrati, richiedere altresì l'estrazione di copia dei medesimi.

Nelle more del predetto incombente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti. Successivamente è pervenuta comunicazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di nella quale si riferisce che la Procura di, con l'allegata nota dell'11 febbraio u.s., ha comunicato che l'istanza d' accesso non può essere accolta, stante la pendenza del procedimento penale cui i documenti richiesti ineriscono.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla la Commissione, preso atto della dichiarazione della Procura di Venezia secondo la quale i documenti richiesti sono inaccessibili per la pendenza del procedimento penale cui gli stessi ineriscono, non può che respingere il ricorso de quo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019)

10.18. ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE DI PARTECIPANTE A PROCEDURA SELETTIVA

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco

FATTO

Il signor, appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in data 7 novembre 2018, ha presentato alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco formale istanza di accesso agli atti. Chiedeva in particolare di estrarre copia di tutti gli atti relativi ai criteri di selezione adottati nella scelta del personale da utilizzare per la procedura di certificazione (volta a classificare il team italiano per le missioni di soccorso all'estero in base alle procedure dell'International Search and Rescue Advisory Group). A titolo meramente esemplificativo indicava: "domande e curriculum di tutto il personale selezionato, graduatoria personale aspirante a partecipare alla selezione stilata in base ai criteri scelti, anzianità di servizio e elenco titoli e specialità del personale aspirante a partecipare alla selezione; criteri di scelta adottati e nominativo del responsabile del procedimento amministrativo".

Motivava l'istanza con riferimento alla propria esclusione dalla partecipazione alla predetta selezione nonostante presentazione della relativa domanda – così come da altre selezioni precedentemente indette - senza indicazione di alcuna motivazione. Deduceva, altresì, che la propria sistematica ed immotivata esclusione da tutte le selezioni costituisce un danno ingiusto alla sfera lavorativa e di carriera del medesimo evidenziando una finalità difensiva dell'accesso richiesto.

Non avendo ricevuto risposta alcuna, neppure dopo sollecitazione dell'11 dicembre 2018, e quindi deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90 con riferimento alla procedura selettiva per la quale l'istante ha presentato domanda di partecipazione. L'istante ha dedotto, altresì, un interesse difensivo della documentazione richiesta al fine di valutare la tutela della propria posizione giuridica in giudizio. L'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso alla documentazione richiesta.

POM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019)

10.19. ACCESSO DI SOCIO E DIRETTORE TECNICO DI SRL ALLE RELAZIONI DI SERVIZIO REDATTE A SEGUITO DEI SOPRALLUOGHI SUL CANTIERE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Comando Provinciale di

FATTO

Il signor, socio e direttore tecnico della srl, ha presentato un'istanza di accesso rivolta al Comando Provinciale dei Carabinieri di chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

n. 4 relazioni di servizio redatte a seguito dei sopralluoghi sul cantiere sito in Loc., di proprietà della società srl, effettuati nelle date del 15 settembre 2017, 18 settembre 2017, 19 settembre 2017, 21 settembre 2017.

Motivava l'istanza presentata deducendo la sussistenza di un interesse difensivo in giudizio all'accesso richiesto avendo la società srl ricevuto in data 6 giugno 2018 una informazione interdittiva antimafia, sottoposta al vaglio del TAR di (udienza di merito prevista per il 9 maggio 2019).

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 31 dicembre 2018 sulla considerazione che la documentazione richiesta rientra nei casi di esclusione dall'accesso previsti dall'art. 1049 comma 1 lett. d) del DPR 90/2010) (relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposti per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità).

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinchè riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale fornisce chiarimenti in merito alla vicenda sottesa all'istanza presentata.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva che il diniego di accesso opposto dalla amministrazione adita si fonda sulla disposizione regolamentare di cui al Decreto Presidente della Repubblica 90/2010 art. 1049 comma 1 lettera "d". Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme

regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019)

10.20. Accesso difensivo ai prospetti relativi all'imponibile pensionistico annuo

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: INPS - Direzione Provinciale di

FATTC

La signora, in data 2 dicembre 2018, ha presentato alla Direzione Provinciale dell'INPS di un'istanza di accesso agli atti del proprio fascicolo previdenziale. Chiedeva in particolare di accedere ai prospetti 2008-2011 e 2013 relativi al proprio imponibile pensionistico annuo.

Motivava l'istanza evidenziando un interesse difensivo dell'accesso richiesto con riguardo alla presentazione di un ricorso innanzi alla autorità giudiziaria per errata quantificazione della pensione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata la sig.ra adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90. La ricorrente ha dedotto, altresì, un interesse difensivo della documentazione richiesta al fine di tutelare la propria posizione giuridica in giudizio: l'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019)

10.21. Accesso a copia della propria certificazione unica dei redditi

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo di/Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di - Servizio Amministrativo/Comando Legione Carabinieri - Servizio Amministrativo.

FATTO

Il signor, appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, si era già rivolto alla Commissione con ricorso del 7 novembre 2018 con riferimento ad una istanza di accesso avente ad oggetto "copia della propria certificazione unica dei redditi relativa agli anni dal 1992 al 2003", istanza rivolta al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo di

Il CNA consentiva un accesso parziale dal quale restavano esclusi i documenti relativi agli anni 1992 e 1999, con riferimento ai quali l'amministrazione dichiarava di non avere possesso in quanto non rinvenuti in archivio documentale.

A seguito di richiesta di chiarimenti sulla parzialità dell'accesso, da parte dell'istante, il CNA provvedeva ad inoltrare "per competenza" l'istanza alla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di - Servizio Amministrativo e al Comando Legione Carabinieri - Servizio Amministrativo – che, sulla stessa, lasciavano maturare il silenzio-rigetto.

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione, rilevando la tardività del ricorso lo dichiarava irricevibile, senza esaminarlo nel merito.

Con nuove e distinte istanze di accesso datate 11 dicembre 2018 il sig. si rivolgeva alla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di - Servizio Amministrativo chiedendo copia della certificazione unica dei redditi 2000, relativa all'anno 1999 e al Comando Legione Carabinieri Lazio - Servizio Amministrativo copia della certificazione unica dei redditi 1993, relativa all'anno 1992. Motivava l'istanza evidenziando una finalità di tutela dei propri interessi.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulle predette istanze il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse i casi ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Sono pervenute memorie della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di - Servizio Amministrativo e del Comando Legione Carabinieri - Servizio Amministrativo che dichiarano di non essere in possesso della documentazione richiesta, individuando quale amministrazione a tal fine competente il Centro Nazionale Amministrativo di del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

In una nota di quest'ultimo – inviata alle altre amministrazioni adite ed al ricorrente - il CNA ribadisce di non detenere la documentazione richiesta poiché la stessa non è stata rinvenuta nell'archivio documentale del Centro.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, in via preliminare dispone la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva osservando quanto segue. In via pregiudiziale si osserva che l'odierno ricorso deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 del DPR 184/2006 presentando, le nuove istante d'accesso, elementi di novità rispetto a quella già presentata e poi sottoposta all'esame della Commissione con ricorso del 7 novembre 2018. Ciò premesso la Commissione prende atto delle dichiarazioni di tutte le amministrazioni adite di non detenere la documentazione richiesta a fronte delle quali non può che respingere il ricorso per inesistenza della documentazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019)

10.22. ACCESSO A DOCUMENTI INERENTI ISTRUTTORIA DELL'INPS ESEGUITA IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RETTIFICA E RICALCOLO DEI MONTANTI CONTRIBUTIVI

RIC	orre	****			
1/1/	ULL				

contro

Amministrazione resistente: INPS di – Ufficio Pensioni

FATTO

Il signor ha presentato un'istanza di accesso, datata 13 dicembre 2018, rivolta all'Ufficio Pensioni dell'INPS di Roma chiedendo copia della: "istruttoria eseguita in merito alla richiesta di rettifica e ricalcolo dei montanti contributivi per gli anni dal 1994 e 1995". Chiedeva inoltre di conoscere i motivi del ritardo ed il nominativo del responsabile del procedimento.

Motivava l'istanza con la necessità di esaminare l'istruttoria ed eventualmente attivare "le tutele giudiziarie conseguenti".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi fondato e meritevole di essere accolto, con riferimento alla richiesta della documentazione istruttoria, vantando il ricorrente un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto avente ad oggetto documentazione

a sé relativa. Egli vanta inoltre un interesse endoprocedimentale all'accesso *de quo*, con riferimento ai procedimenti di liquidazione (e di eventuale relativa rettifica) in oggetto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90.

L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso alla documentazione richiesta. Il ricorso invece deve dirsi inammissibile con riferimento alla richiesta dei motivi del ritardo e del nominativo responsabile poiché, con riferimento a tale parte, l'istanza ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla richiesta della documentazione istruttoria de qua, dichiarandolo inammissibile per la sola parte relativa alla richiesta di informazioni, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019).

10.23. ACCESSO AL FASCICOLO PERSONALE DELL'ACCEDENTE AL FINE DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ISIS "....." - (.....)

FATTO

L'avvocato, in nome e per conto di, in data 24/12/18 richiedeva via PEC al Dirigente Scolastico dell'Istituto Statale - ' l'accesso ex artt. 22 e segg. L. 241/1990 alla seguente documentazione:

- copia del decreto di ricostruzione carriera;
- indicazione delle giornate di assenza per malattia;
- copia dei contratti di lavoro a tempo determinato susseguitisi negli anni;

documentazione tutta da estrarre dal fascicolo personale del sig., dipendente quale assistente amministrativo del suddetto istituto, fascicolo detenuto e custodito dall'Amministrazione resistente. Ha dedotto a fondamento dell'istanza di accesso la tutela dei diritti in relazione al rapporto di lavoro. Deducendo che si era formato il silenzio rigetto avverso l'istanza di accesso, l'avvocato, in nome e per conto di ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

Ha fatto presente che il giorno 02/01/2019 la ricostruzione è stata inviata alla Ragioneria di per la registrazione ed il Visto e che attende il Visto della Ragioneria per concedere l'accesso agli atti all'interessato.

L'Amministrazione resistente ha rilevato che quanto ai contratti ogni dipendente della scuola riceve copia del contratto firmato dal Dirigente Scolastico e da lui controfirmato al momento dell'assunzione da parte di ogni istituzione scolastica e deve essere sua cura conservarlo.

Nello specifico caso il sig., durante il servizio prestato presso l'Istituto, era assegnato all'ufficio personale e nell'esercizio delle sue funzioni era autorizzato a soddisfare le richieste di tutto il personale ad accedere a tutti i fascicoli personali, compreso il proprio.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Il diritto di accesso va garantito venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, che possono consistere, nel caso di specie, nelle iniziative inerenti al rapporto di lavoro.

Non coglie nel segno l'eccezione che "la ricostruzione è stata inviata alla Ragioneria di e che si attende il visto", in quanto intanto può essere data copia del provvedimento di trasmissione del decreto di ricostruzione carriera o comunque si può sollecitare il visto.

Appare priva di pregio, la deduzione dell'amministrazione secondo cui, durante il servizio prestato presso l'Istituto, il ricorrente era assegnato all'ufficio personale e nell'esercizio delle sue funzioni era autorizzato a soddisfare le richieste di tutto il personale ad accedere a tutti i fascicoli personali, compreso il proprio.

Il ricorso è, anche, meritevole di accoglimento in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato susseguitisi negli anni, in quanto, sotto tale profilo, non appare ostativa all'accoglimento della domanda, l'argomentazione che ogni dipendente della scuola riceve copia del contratto firmato dal Dirigente Scolastico e da lui controfirmato al momento dell'assunzione da parte di ogni istituzione scolastica e deve essere sua cura conservarlo, laddove, in ipotesi, i documenti fossero stati smarriti. Il ricorso va pertanto accolto in relazione a tutta la documentazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019).

10.24. Accesso ai documenti relativi a visita sanitaria dell'accedente

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria per la, Ufficio Sanitario della Polizia di Stato di

FATTO

Il vice ispettore della Polizia di Stato ricorrente, dopo essere stato convocato dal medico superiore della Polizia di Stato dott. per essere sottoposto a visita sanitaria per il giorno 8.11.2018, con istanza del 6.11.2018, tramite l'avv., ha chiesto di accedere ai relativi documenti. La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorrente ha allegato al ricorso il provvedimento con il quale il Comparto Polizia Ferroviaria resistente ha invitato il ricorrente a presentare la richiesta ostensiva all'amministrazione competente, ossia l'Ufficio Sanitario della Polizia di Stato di Il Compartimento Polizia Ferroviaria per la, ed il, ha trasmesso alla Commissione il decreto n. prot. del 12.12.2018, con il quale si dispone di non doversi procedere in ordine all'istanza di accesso in esame atteso che il ricorrente non ha esercitato l'accesso nei termini previsti dalla legge. Dalle premesse al decreto si evince che in data 9.11.2018 il ricorrente ha inoltrato l'istanza in esame all'ufficio competente il quale, con provvedimento del 21.11.2018 ha comunicato che i documenti sono agli atti del Compartimento e di detenere solo gli atti endoprocedimentali di natura sanitaria emanati; infine, la visita sanitaria si è conclusa con esito negativo. E' pervenuta altresì una memoria della Questura di la quale comunica che il ricorrente era già in possesso dei chiesti documenti e pertanto che il medesimo è privo di un interesse ad accedere ai chiesti documenti. Il provvedimento del 21.11.2018 non è pervenuto alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui agli artt. 7 e 10 ad accedere ai documenti del procedimento di cui è parte. La circostanza che il vice ispettore ricorrente li abbia già posseduti non fa venire meno l'interesse ostensivo ben potendo, in ipotesi, averli smarriti. La Commissione rileva poi che le amministrazioni adite non hanno emanato un provvedimento di accoglimento della richiesta e che, pertanto, correttamente il presente gravame è stato presentato

avverso la fattispecie del silenzio diniego; inoltre, si ricorda che la legge attribuisce un termine di trenta giorni all'amministrazione e non agli accedenti entro il quale dare riscontro alle richieste ostensive.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019).

10.25. Accesso dell'autore di un esposto ai documenti del relativo procedimento

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di - Consiglio Distrettuale di disciplina Forense

FATTO

L'avv. ricorrente, in qualità di autore dell'esposto presentato in data 23 dicembre 2017 all'Ordine degli Avvocati di e nei confronti dell'avv., con istanza del 24 novembre 2018, ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di - Consiglio Distrettuale di disciplina Forense quale detentore dei documenti, di accedere ai documenti del relativo procedimento ed a quelli collegati. Ciò anche al fine di valutare la sussistenza di elementi da produrre nel giudizio pendente innanzi il Tribunale di Trani R.G n./..... Il ricorrente deducendo la formazione del silenzio rigetto, ha adito la Commissione in termini, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, assumesse le conseguenti determinazioni. Espone il ricorrente che il regolamento distrettuale di disciplina dell'Ordine degli Avvocati di, approvato nella seduta plenaria del Consiglio stesso in data 8 ottobre 2015, dispone "con riferimento ai procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti agli Albi tenuti dai Consigli degli Ordini degli Avvocati di,, e, il diritto di accesso spetta esclusivamente all'autore o agli autori dell'esposto o dell'atto contenente la segnalazione che dà origine al procedimento disciplinare" (art. 3, comma 1). Il presente ricorso è stato notificato al controinteressato.

DIRITTO

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale "a colui che abbia presentato un esposto disciplinare all'Ordine degli Avvocati nei riguardi di un professionista ad esso iscritto va riconosciuto, ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della Legge 241/1990, il diritto di accesso agli atti conseguentemente posti in essere dal Consiglio dell'Ordine medesimo" (v. Tar di Venezia, sez. I, n. 6080 del 18 novembre 2010). In tal senso, del resto è anche la disposizione regolamentare citata da parte ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita il Consiglio resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019).

10.26. Accesso del dipendente all'organigramma e alle proprie timbrature mensili

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore di

FATTO

Il ricorrente, in qualità di addetto all'azienda agraria (profilo CR area AS) dell'Istituto resistente, con istanze di accesso del 30.11.2018 e dell'11.12.2018 presentate tramite mail, ha chiesto di accedere all'organigramma del reparto stalla (qualifiche professionali) ed alle proprie timbrature mensili e/o statini per l'anno scolastico 2017/2018. Motiva il ricorrente di essere adibito a funzioni di assistente tecnico (profilo AT area B) e di non avere ricevuto la retribuzione delle ferie e degli straordinari per l'anno scolastico indicato. Deducendo la formazione del silenzio diniego, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente quale dipendente dell'amministrazione acceduta, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti, eventualmente, anche per valutare l'opportunità di far valere nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019).

10.27. Accesso agli atti nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta di amministrativa di una S.p.A.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e Finanze

FATTO

L'avv. ricorrente, con istanza del 26.11.2018 ha chiesto al Ministero resistente di accedere al d.m. n. 187/2017 ed all'offerta formulata da s.p.a nell'ambito della procedura svolta dal Ministero resistente per giungere alla cessione dei rami di azienda di s.p.a. e di s.p.a.

Espone il ricorrente che, con decreti e del 25 giugno 2017, il Ministero adito ha disposto la sottoposizione di s.p.a. e s,p.a. a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 80, comma 1 del d.lgs. 1 settembre 1993, n, 385 e del d.l. n. 99 del 25 giugno 2017. Il decreto ministeriale/..... ha disposto la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed ha individuato i poteri dei commissari liquidatori al fine di procedere agli adempimenti delle procedure liquidatorie, tra le quali la cessione a s.p.a. dei rami d'azienda, nel rispetto dell'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017; tale decreto non è stato pubblicato. Prosegue parte ricorrente dichiarando di assistere legalmente la s.r.l. nel giudizio/.... pendente innanzi il Tribunale di, in un contenzioso originariamente pendente nei confronti di s.p.a. e che nell'ambito di tale giudizio il giudice ha autorizzato la chiamata in causa di s.p.a. Tale istituto, costituitosi in giudizio ha rilevato che il rapporto contrattuale oggetto di contenzioso non è stato oggetto di cessione, in base al contratto di cessione intervenuto tra istituti, da cui consegue la carenza di legittimazione passiva in capo all'istituto. E' pertanto necessario acquisire i chiesti documenti per conoscere quali siano i rapporti oggetto di cessione.

Deducendo il silenzio diniego il ricorrente avv. ha adito in termini la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione, osserva che il ricorrente, quale parte nel giudizio pendente innanzi il Tribunale di, è titolare di un interesse qualificato a conoscere i rapporti contrattuali oggetto di cessione tra gli istituti bancari.

PQM

La Commissione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019).

10.28. Accesso ai criteri di assegnazione dei bonus economici e dei nominativi dei beneficiari.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico "...." -

FATTC

Il 23 novembre 2018, docente a tempo indeterminato presso l'istituto scolastico resistente, ha presentato istanza a quest'ultimo chiedendo di conoscere (in riferimento ai due anni scolastici precedenti) sia "... i criteri adottati da codesta amministrazione scolastica nel definire gli importi ai docenti beneficiari del bonus e la motivazione per la quale il sottoscritto non risulta incluso nei destinatari", sia "... i dati relativi ai nomi dei destinatari del bonus con le relative attività e gli importi del bonus per ogni voce". Lamentando che l'Amministrazione resistente non avesse in alcun modo risposto a quell'istanza, con ricorso presentato il 17 gennaio 2019 la ha adito questa Commissione.

Con memoria pervenuta il 5 febbraio scorso l'Amministrazione resistente ha dedotto che i criteri per l'erogazione del *bonus* in questione erano stati pubblicati nel sito Internet della scuola stessa l'8 giugno 2017 e il 13 luglio 2018, rispettivamente per ciascuno dei due anni scolastici a cui era riferita l'istanza di accesso; e che nessuna norma imponeva un'analoga pubblicazione dei nominativi dei docenti assegnatari del *bonus* stesso, anche a tutela della *privacy* di tali beneficiari.

DIRITTO

Se dal punto di vista squisitamente letterale l'istanza presentata il 23 novembre 2018 risulta finalizzata a "... conoscere ..." informazioni, tuttavia il comma 4 dell'art. 22 della legge n° 241/1990 preclude l'accesso alle "... informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo ...". Nel caso di specie appare tuttavia ovvio, oltreché sostanzialmente riconosciuto dall'Amministrazione stessa nella memoria presentata a questa Commissione, che quelle informazioni si siano tradotte in uno o più provvedimenti aventi forma di documento amministrativo: necessariamente recante non soltanto i criteri di carattere generale adottati dall'Amministrazione resistente per l'assegnazione del bonus in argomento, ma anche i nominativi dei conseguenti beneficiari e le motivazioni circa la concreta rispondenza di quei criteri a ciascun beneficiario. Quindi, posto che la pubblicazione nel sito Internet della scuola stessa avrebbe riguardato esclusivamente i predetti criteri di carattere generale e non anche la loro specifica sussistenza riguardo all'uno o all'altro beneficiario (e, tanto meno, i nominativi di costoro), risulta evidente che soltanto l'accesso a questi ultimi dati può consentire all'odierna ricorrente di vagliare se ed in qual misura quei medesimi criteri, per un verso, potessero legittimare l'inclusione della ricorrente stessa tra quei beneficiari e, d'altro lato, fossero concretamente rinvenibili in capo ai beneficiari del bonus stesso. Né sussistono ragioni di privacy, atteso

che il procedimento che culmina con l'assegnazione di tale *bonus* appare rivestire natura concorsuale, notoriamente promanando da istanze presentate da ciascun interessato a quel fine.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso alla luce delle su esposte motivazioni.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019).

10.29. ACCESSO AI DOCUMENTI PROPEDEUTICI AL CONFERIMENTO DI BENEMERENZE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di Capo Squadra Esperto in servizio presso il Comando resistente, in data 11 dicembre 2018 ha presentato richiesta di accesso ai documenti propedeutici al conferimento di benemerenze in favore di vigili del Fuoco che avevano preso parte ad un'operazione di salvataggio nell'anno 2017. La motivazione addotta a sostegno della richiesta si fondava sulla propria esclusione dal conferimento di qualsivoglia riconoscimento in merito alle predette operazioni di salvataggio, cui pure il ricorrente afferma di aver preso parte.

L'amministrazione, con nota del successivo 8 gennaio 2019, ha escluso l'accesso ritenendo l'insussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'accedente, chiarendo, sul punto che, pur avendo il partecipato alle operazioni di salvataggio (nel caso di specie si trattava di un'imbarcazione incastrata su una scogliera), le benemerenze sono state conferite solo ai Vigili che, mettendo a rischio la propria incolumità, hanno materialmente salvato il superstite del naufragio e non anche a coloro, come il ricorrente, che erano sul molo a sovraintendere alle operazioni. Da qui il difetto di interesse posto a fondamento del diniego. Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal sig. la Commissione osserva quanto segue. Dagli atti versati nel presente procedimento risulta che il ricorrente, pur avendo partecipato alle operazioni di salvataggio, non ha tuttavia preso parte alle fasi più delicate e rischiose del medesimo le quali, viceversa, sono state affrontate da suoi colleghi ai quali soltanto è stata conferita la medaglia. Tale profilo, sul versante del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in effetti esclude che il ricorrente sia titolare di posizione legittimante l'ostensione della documentazione richiesta, attesa la diversità sostanziale delle situazioni